



**AGENZIA DELLE DOGANE  
E DEI MONOPOLI**

*CF Sanzioni  
dirigere a DOT  
proprietà informative*  
*[Signature]*

Roma, 2 gennaio 2013

Protocollo: 53623/RU

/RU

Alle Direzioni interregionali,  
regionali e provinciali  
Loro sedi

Rif.: segue 10249 dell'8 marzo 2012

Agli Uffici delle Dogane  
Loro sedi

Allegati: 1

e.p.c.

Alla Direzione Centrale  
Accertamenti e Controlli  
Sede

Alla Direzione Centrale  
Tecnologie per l'Innovazione  
Sede

All'Ufficio Centrale Antifrode  
Sede

**OGGETTO:** Istruzioni. Autorizzazioni alla stampa su carta vergine, formato A4, delle dichiarazioni di importazione presentate in procedura ordinaria (importazioni).

Sono pervenute alla scrivente alcune richieste di chiarimenti in merito alle istruzioni relative all'autorizzazione indicata in oggetto, diramate con la nota prot.10249 dell'8 marzo 2012 (in allegato).

Con tale nota è stata consentita e disciplinata la semplificazione della stampa su carta vergine, formato A4, delle dichiarazioni di importazione anziché su quella speciale chimica a ricalco prevedendo il rilascio di un'apposita autorizzazione.

In particolare, è stato chiesto di precisare se la suddetta autorizzazione possa essere richiesta solo dal soggetto dichiarante presso tutti gli uffici delle dogane nei quali vengono presentate le dichiarazioni doganali oppure anche dallo spedizioniere doganale che può presentare una sola istanza di autorizzazione, indicando i soggetti dichiaranti per conto dei quali opera.

Al riguardo si precisa che, nell'ottica della semplificazione degli adempimenti amministrativi, sia il dichiarante che il rappresentante, indipendentemente dal tipo di rappresentanza prescelta, possono richiedere un'unica autorizzazione della specie che abbia validità su tutto il territorio nazionale.

La società dichiarante è tenuta a presentare l'istanza presso l'Ufficio delle dogane territorialmente competente in relazione alla sede in cui detiene la contabilità principale; invece, il doganalista richiedente, iscritto all'albo professionale, è tenuto a fare pervenire la richiesta all'Ufficio delle dogane nel cui ambito territoriale ha la residenza o il domicilio professionale (cfr. circolare 19/D del 24/06/2011 di questa Direzione centrale) mentre il Centro di assistenza doganale è tenuto a presentarla presso l'Ufficio delle Dogane nel cui ambito territoriale ha la sede (Decreto 549/1992, art. 3, comma 3).

E' necessario indicare nell'istanza tutti gli Uffici delle dogane presso i quali saranno presentate le dichiarazioni doganali e, se il richiedente è un rappresentante diretto, allegare alla domanda, quale parte integrante dell'autorizzazione, i seguenti documenti:

1. elenco dei dati identificativi dei rappresentati;
2. autodichiarazione attestante l'esistenza dei consensi formali all'utilizzo dell'autorizzazione in parola pervenuti dai dichiaranti; tali accordi sono acquisiti dal rappresentante come documentazione integrativa al relativo mandato.

Per semplificare l'iter amministrativo del provvedimento in esame, si consente di utilizzare la stessa autorizzazione anche per i clienti del rappresentante diretto, acquisiti dopo il rilascio dell'autorizzazione, a condizione che siano presentati all'Ufficio di rilascio dell'autorizzazione i documenti di cui ai punti citati 1 e 2 relativamente ai nuovi dichiaranti e siano segnalati al medesimo Ufficio anche gli eventuali nuovi uffici di presentazione delle merci.

Sarà cura dell'Ufficio doganale preposto alla concessione di tale semplificazione inviare copia dell'autorizzazione a tutti gli Uffici delle dogane interessati e predisporre periodicamente dei controlli a campione per verificare la conformità dei suddetti mandati alle prescrizioni descritte.

In caso di riscontrata inosservanza delle presenti istruzioni, i sopraindicati Uffici sono tenuti ad avvisare immediatamente l'Ufficio che ha emesso il provvedimento autorizzativo.

Tale autorizzazione, indipendentemente dalla tipologia di soggetto richiedente, può essere concessa subordinandola all'osservanza delle condizioni e dei requisiti rappresentati nella citata nota prot. 10249.

Inoltre, in riferimento all'istanza di una società di chiarire se l'agevolazione in parola riguarda solo le dichiarazioni di importazione definitiva, si precisa che l'art.205, par.3, sesto trattino del Reg. (CEE) 2454/1993 riferendosi in generale ai formulari utilizzati per le dichiarazioni di importazione include, di conseguenza, anche quelle adottate per i regimi di deposito, di ammissione temporanea e di perfezionamento attivo.

Si ritiene opportuno evidenziare che l'operatore non è tenuto a richiedere l'autorizzazione in parola se trasmette con firma digitale le citate dichiarazioni telematiche in procedura ordinaria e/o in quella domiciliata (v. rispettivamente le istruzioni di cui alle circolari n.16/D del 12 novembre 2012 e 22/D del 26 novembre 2009) considerato che, in tali casi, la stampa del DAU con il sistema informatizzato è prevista dall'art. 205, par.3, settimo trattino del regolamento (CEE) 2454/1993.

Codeste strutture territoriali sono pregate di informare l'utenza in merito alle direttive di cui trattasi.

Inoltre, si chiede di verificare la corretta applicazione delle suddette prescrizioni e quelle impartite con la nota allegata e di segnalare tempestivamente eventuali criticità riscontrate dai monitoraggi effettuati.

*Il Direttore Centrale ad interim*  
f.to Ing. Walter De Santis

*Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art .3 ,comma 2 del D.l.gs. 39/93*



**AGENZIA  
DELLE  
DOGANE**



Roma, 8 marzo 2012

*Protocollo:* 10249/RU

*Rif.:*

*Allegati:*

Alle Direzioni interregionali, regionali e provinciali  
Loro sedi

Agli Uffici delle Dogane  
Loro sedi

E,p.c.

Alla Direzione Centrale Accertamenti e Controlli

Alla Direzione Centrale Tecnologie per l'Innovazione  
Sede

All'Ufficio Centrale Antifrode  
Sede

**OGGETTO:** Istruzioni. Autorizzazioni alla stampa in formato A4 delle dichiarazioni di importazione presentate in procedura ordinaria (importazioni).

E' pervenuta alla scrivente una richiesta di parere da parte di una società in merito alla possibilità di stampare la dichiarazione doganale di importazione (IMA) su carta vergine, formato A4, anziché su quella speciale chimica a ricalco.

La questione sarebbe stata già prospettata a diverse Strutture territoriali che sono giunte a conclusioni diverse.

La suddetta istanza è stata formulata facendo riferimento all'art. 205, par. 3, del Reg.(CEE) 2454/1993 che, al sesto trattino, consente l'utilizzo anche degli esemplari del DAU delle dichiarazioni di importazione prodotti con mezzi informatici pubblici o privati su carta vergine, con il rispetto delle condizioni previste dagli Stati Membri.

In riferimento a quanto sopra e tenuto conto di quanto disposto dalla norma comunitaria citata, nell'ottica di semplificare gli adempimenti a carico degli operatori, si dispone che l'autorizzazione indicata possa essere concessa alle seguenti condizioni:

1. rispetto di tutti i requisiti di forma previsti da regolamenti CEE 2913/1992 e 2454/1993 (d'ora in poi DAC) ad eccezione del colore della stampa e

DIREZIONE CENTRALE GESTIONE TRIBUTI E RAPPORTO CON GLI UTENTI  
Ufficio regimi doganali e fiscali

00143 Roma, Via M. Carucci 71 - Telefono +39 06.50246045 - Fax +39 06.50245222 - e-mail: [dogane.tributi.regimi@agenziadogane.it](mailto:dogane.tributi.regimi@agenziadogane.it)

dell'impiego dei caratteri corsivi (cfr. allegato 37, Titolo I, lettera A delle DAC);

2. utilizzo del numero di esemplari previsti per il regime all'importazione (6,7,8) secondo le modalità indicate nell'allegato 37, Titolo I, lettera A delle DAC;
3. osservanza dell'iter procedurale previsto per la presentazione delle dichiarazioni doganali stampate sui classici formulari DAU, (in particolare l'apposizione della firma manoscritta del dichiarante/rappresentante nel campo 54 del DAU, del timbro dell'Ufficio doganale e della firma del funzionario che indica la tipologia di controllo, le attestazioni relative all'esito del controllo con firma del funzionario delegato e timbro dell'Ufficio);
4. menzione degli estremi dell'autorizzazione sulla dichiarazione doganale (protocollo e codice dell'ufficio delle dogane che ha rilasciato la suddetta semplificazione).

Con riferimento ad alcuni fac-simile qui prodotti e che sarebbero in uso presso talune strutture territoriali, si precisa che non è consentita sulla dichiarazione doganale indicata la seguente attestazione :“ Trasmissione telematica -Autenticazione ai sensi dell'art.199, comma 2, del Regolamento CEE n. 2454/1993”, prevista solo per le dichiarazioni di transito e le dichiarazioni telematiche (cfr. circolari 46/D/2006,18/D/2004 e 22 /D /2009).

Codesti Uffici delle dogane potranno, quindi, rilasciare l'autorizzazione di cui all'oggetto subordinandola all'osservanza delle condizioni e dei requisiti rappresentati che dovranno essere opportunamente controllati in fase attuativa al fine del mantenimento della concessione accordata.

Si pregano codeste Direzioni regionali/interregionali/provinciali di verificare la corretta applicazione della direttiva impartita e segnalare tempestivamente eventuali criticità riscontrate nei monitoraggi effettuati.

Il Direttore Centrale  
*f.to* Ing. Walter De Santis

*Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art.3,comma 2 del D.L.gs. 39/93*

## AG. DOGANE - UFFICIO DOGANE NAPOLI 1

---

**Da:** AG. DOGANE - TRIBUTI - REGIMI DOGANALI E TRAFFICI DI CONFINE  
**Inviato:** martedì 8 gennaio 2013 11.08  
**A:** LISTA AG.DOGANE DIREZIONI REGIONALI E INTERREGIONALI; LISTA AG.DOGANE UFFICI DELLE DOGANE  
**Cc:** AG. DOGANE - DIREZIONE CENTRALE ACCERTAMENTI E CONTROLLI; AG. DOGANE - AREA CENTRALE TECNOLOGIE PER L'INNOVAZIONE (dogane.tecnologie@agenziadogane.it); AG. DOGANE - UFFICIO CENTRALE ANTIFRODE  
**Oggetto:** 20130102-053623 Istruzioni -Autorizzazioni alla stampa in formato A4  
**Allegati:** 53623.pdf, all.10249.pdf.pdf

Si trasmette la nota 53623

*Il Direttore dell'Ufficio*

Dott. re Ernesto Carbone

Direzione Centrale Gestione Tributi e Rapporto con gli Utenti

Ufficio per i regimi doganali e per i traffici di confine

✉ **e-mail:** [dogane.tributi.regimi@agenziadogane.it](mailto:dogane.tributi.regimi@agenziadogane.it)

☎ **Tel.** +39 06.5024.6045 - 📠 **Fax** +39 06.5024.5222

Via Mario Carucci n° 71 - 00143 Roma RM (Italia)